

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1438

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SARTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Unificazione dei ruoli normali degli ufficiali
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

Presentato il 26 febbraio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unito schema di disegno di legge ha lo scopo di riunire gli attuali quattro ruoli normali, nei quali sono rispettivamente iscritti gli ufficiali fino al grado di colonnello delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in un ruolo unico, senza peraltro apportare alcuna variante ai volumi organici complessivi.

L'unificazione dei predetti ruoli permetterà di conseguire due importanti obiettivi: il rapido adeguamento delle disponibilità di ufficiali di ciascuna Arma alle mutevoli esigenze ordinarie e l'allineamento delle carriere tra ufficiali delle quattro Armi.

In ordine al primo obiettivo, va rilevato che la suddivisione degli ufficiali delle

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ruoli distinti impone reclutamenti strettamente commisurati ai volumi organici di legge, prestabiliti per i singoli ruoli, con la conseguenza che nessun margine è assicurato per adeguare il gettito dell'Accademia alle effettive esigenze ordinarie di ciascuna Arma, in costante evoluzione e sempre più condizionate dal rapido modificarsi dei mezzi bellici e dei procedimenti di impiego.

La costituzione di un ruolo unico consentirà, invece, di risolvere l'accennato inconveniente. Al manifestarsi dell'esigenza sarà possibile, infatti, gravitare su di una Arma, sia in sede di alimentazione iniziale, sia riqualificando successivamente il personale, per renderlo idoneo a prestare

servizio nell'Arma che in quel momento presenta un maggior fabbisogno organico.

Del resto il binomio ruolo-Arma è già ampiamente superato da molteplici situazioni consolidate da lungo tempo. Infatti, nelle Armi di fanteria, di artiglieria e del genio si trovano ufficiali di varie specialità che svolgono attività marcatamente dissimili (come, ad esempio, nell'ambito del genio le componenti pionieri e trasmissioni), mentre la cavalleria, con i mezzi oggi in dotazione, svolge compiti del tutto analoghi a quelli assolti dalle specialità carristi e meccanizzati della fanteria.

Quanto al secondo obiettivo - allineamento delle carriere tra gli ufficiali delle varie Armi - la costituzione del ruolo unico consentirà di evitare in avvenire quelle ingiustificate sperequazioni d'avanzamento, dovute soltanto all'appartenenza ad un ruolo anziché ad un altro, che hanno spesso portato in passato a far ricorso a provvedimenti di legge correttivi per ripristinare alterate situazioni di equilibrio.

Tali sperequazioni, in via di principio, non dovrebbero prodursi, in quanto la legge d'avanzamento prevede per i quattro ruoli, parametri perfettamente proporzionali tra loro. Ma ciò non è sufficiente ad evitare il verificarsi delle accennate anomalie, poiché la legge medesima ammette regolarità di funzionamento soltanto in presenza di reclutamenti esattamente calibrati tra ruolo e ruolo e costanti nel tempo e di uscite dai ruoli stessi (esodi volontari, decessi, collocamenti in ausiliaria, ecc.) di entità uguale.

Condizioni queste, del tutto teoriche, che non hanno trovato pratico riscontro nel passato e che sicuramente non potranno verificarsi in futuro.

Intervento idoneo ad eliminare l'inconveniente su descritto appare, perciò, quello della unificazione dei quattro ruoli delle Armi, in modo che tutti gli ufficiali interessati vengano a trovarsi in condizioni paritetiche.

Sotto tale aspetto, l'unificazione dei ruoli delle quattro Armi era da tempo avvertita, ma solo ora si sono realizzate le

condizioni migliori per attuarla, essendo venute meno le residue turbative determinate dagli ordinamenti di guerra in quanto gli ufficiali di grado inferiore a colonnello sono oggi tutti provenienti dai corsi post-bellici.

L'attuazione del provvedimento richiede, però, una fase transitoria, che consenta il graduale allineamento dei ruoli nei gradi intermedi (capitano, maggiore e tenente colonnello).

Infatti, perché il processo unificativo di cui trattasi possa essere effettuato in maniera equitativa e razionale, è indispensabile che siano allineati i profili di carriera dei diversi ruoli nei gradi ove attualmente sussistono più marcati squilibri nell'avanzamento, poiché una unificazione dei ruoli nelle condizioni attuali significherebbe cristallizzare le sperequazioni esistenti, anziché eliminarle in via definitiva.

A tal fine, il passaggio degli ufficiali dai quattro ruoli normali al ruolo normale unico viene effettuato alla data del 1° gennaio 1980 previo conferimento di promozioni suppletive per l'anno 1979 a preliminare pareggiamento delle carriere. Inoltre, ai maggiori e ai tenenti colonnelli, per gruppi omogenei con riguardo all'anzianità di nomina ad ufficiale, sono attribuite determinate anzianità di grado, che consentono di eliminare le differenze in atto esistenti tra i vari ruoli rispetto ai profili teorici di carriera.

Ma perché l'allineamento non si vanifichi subito dopo la unificazione dei ruoli, occorre prevedere per un calcolato numero di anni (fino al 1985) la formazione di particolari aliquote di ufficiali da portare in valutazione per l'avanzamento e un connesso incremento di promozioni dei maggiori e dei tenenti colonnelli, per altro strettamente contenuto nei limiti richiesti dalla necessità di parificazione dell'ulteriore sviluppo di carriera degli ufficiali inquadrati nel nuovo ruolo. A contenimento degli oneri viene altresì prevista la riduzione dei posti nei gradi di ufficiale subalterno, pari al numero delle promozioni soprannumerarie ai gradi di tenente colonnello e di colonnello, fino al completo riassorbimento delle stesse.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Con l'unificazione dei quattro ruoli normali delle Armi, non vi è ragione di mantenere, come ruolo a sé stante, il ruolo unico dei generali delle Armi, che pertanto è fatto confluire nel costituendo ruolo normale unico.

All'unificazione dei ruoli del servizio permanente effettivo consegue necessariamente l'unificazione dei ruoli paritetici del congedo.

Agli obiettivi sopra indicati risponde l'unito disegno di legge che, pertanto, nei singoli articoli prevede:

agli articoli 1 e 2, l'istituzione del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, mediante la fusione dei cinque ruoli attualmente esistenti per gli ufficiali di dette Armi (ruolo unico dei generali e ruoli normali delle Armi), senza alcun incremento complessivo, in ciascun grado, rispetto ai volumi organici vigenti, e la ripartizione per Arma, ai fini dell'impiego degli ufficiali fino al grado di colonnello;

agli articoli 3, 4 e 5, le necessarie modifiche ad alcuni articoli della legge di avanzamento, connesse con l'istituzione del ruolo unico;

agli articoli 6 e 8, la definizione dei tempi e delle modalità per il passaggio degli ufficiali nel ruolo unico;

agli articoli 7, 9 e 10, i correttivi in materia di formazione di aliquote per l'avanzamento e nel numero delle promozioni, annuali, che consentono di allineare, in un arco di sei anni, la posizione di carriera dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli, sulla base delle rispettive anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo;

agli articoli 11, 12, 13 e 14, l'unificazione dei corrispondenti ruoli degli ufficiali della « a disposizione » e del congedo e disposizioni di adeguamento;

all'articolo 15, la clausola finanziaria, che prevede per l'anno 1980 un onere di lire 27 milioni, cui si fa fronte con l'apposito accantonamento nel fondo globale per l'anzidetto anno finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce, riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle predette Armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e i ruoli normali delle stesse Armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI della predetta tabella.

I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I - ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nella tabella A annessa alla presente legge.

Per gli ufficiali dei gradi da capitano a colonnello, i quadri III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, mantengono validità, con le varianti previste nel successivo articolo 7, fino al trasferimento dei predetti ufficiali, nei tempi e con le modalità per essi indicati nei successivi articoli 6 e 8, nel ruolo normale unico istituito con il primo comma.

ART. 2.

Gli ufficiali di grado inferiore a generale iscritti nel ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono ripartiti, ai fini dell'impiego, per Armi. L'assegnazione all'Arma è stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica che conferisce la nomina ad ufficiale.

Gli ufficiali già iscritti nei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, all'atto del transito

nel ruolo normale unico conservano l'Arma del ruolo di provenienza.

In relazione alle esigenze di servizio, con decreto del Presidente della Repubblica, è disposto il passaggio da un'Arma ad altra degli ufficiali che abbiano superato specifici corsi di riqualificazione definiti con decreto ministeriale.

ART. 3.

L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, sono:

- 1) ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- 2) ruolo dell'Arma dei carabinieri;
- 3) ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- 4) ruolo del servizio tecnico di artiglieria;
- 5) ruolo del servizio tecnico della motorizzazione;
- 6) ruolo del servizio tecnico chimico-fisico;
- 7) ruolo del servizio tecnico del genio;
- 8) ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni;
- 9) ruolo del servizio tecnico geografico;
- 10) ruolo del servizio automobilistico;
- 11) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);
- 12) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti);
- 13) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari);
- 14) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);
- 15) ruolo del servizio di amministrazione;
- 16) ruolo del servizio veterinario.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo ».

ART. 4.

L'articolo 59 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:

nel ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di generale di corpo d'armata;

nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa;

nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello;

nei ruoli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico della motorizzazione, del servizio tecnico chimico-fisico, del servizio automobilistico, del servizio sanitario (ufficiali medici), del servizio di commissariato (ufficiali commissari) e del servizio di amministrazione, sino al grado di tenente generale;

nei ruoli del servizio tecnico del genio, del servizio tecnico delle trasmissioni, del servizio tecnico geografico, del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e del servizio veterinario, sino al grado di maggiore generale ».

ART. 5.

Il terzo comma dell'articolo 60 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è abrogato a partire dal 1° gennaio 1980.

Per un periodo temporaneo, che va dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1985, il secondo comma dell'articolo 7 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni, assume la seguente formulazione:

« L'immissione ha luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle vacanze numeriche disponibili complessivamente nei gradi degli ufficiali inferiori alla stessa data. Ove il numero dei capitani dei ruoli normali trovantisi nelle stesse condizioni sia superiore a quello delle vacanze disponibili nei gradi degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente ».

ART. 6

Il trasferimento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nel ruolo normale unico delle Armi indicato nell'articolo 1 della presente legge è effettuato alla data del 1° gennaio 1980:

a) per i sottotenenti, secondo l'ordine di ruolo derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni;

b) per i tenenti e per i capitani con anzianità di grado non anteriore all'anno 1976, in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni;

c) per i capitani con anzianità di grado 1975 e anni precedenti, per i maggiori, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli, con le modalità indicate al successivo articolo 8.

Eventuali vantaggi di carriera acquisiti dagli ufficiali dei ruoli normali delle

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel corso dell'anno 1979 e ancora non fruiti nel predetto anno sono attribuiti alla data del 1° gennaio 1980 nel ruolo normale unico delle Armi.

Per gli ufficiali dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano potuto fruire della totalità dei vantaggi di carriera acquisiti negli anni 1978 e precedenti, perché nelle condizioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, i residui spostamenti sono effettuati nei ruoli di provenienza alla data del 31 dicembre 1979.

ART. 7.

Per l'anno 1979 il numero delle promozioni:

a) al grado di maggiore dei capitani dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quale risulta stabilito dall'articolo 19, terzo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è aumentato di 17 unità per la fanteria, di 8 unità per la cavalleria, di 61 unità per l'artiglieria e di 30 unità per il genio; per lo stesso anno il numero dei capitani da ammettere a valutazione è aumentato, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 19, quarto comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 626, di 3 unità per la cavalleria, 41 unità per l'artiglieria e di 13 unità per il genio;

b) al grado di tenente colonnello dei maggiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio è fissato in 220 unità per la fanteria, 32 unità per la cavalleria, 160 unità per l'artiglieria e 50 unità per il genio;

c) al grado di colonnello del ruolo normale dell'Arma di cavalleria, stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è elevato di 5 unità; il numero dei tenenti colonnelli dello stesso ruolo non ancora valutati da ammettere a

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

valutazione ai fini della formazione del quadro di avanzamento per l'anno 1979 è aumentato di 13 unità.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alle lettere a) e c) del precedente comma si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi di avanzamento comprendenti un numero di ufficiali pari a quello delle promozioni da effettuare in aumento. In tali quadri vengono iscritti gli ufficiali che, nella graduatoria di merito per l'anno 1979 integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento delle aliquote di cui al precedente comma, seguono quelli iscritti nel quadro ordinario. Le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

ART. 8.

I colonnelli mai valutati per l'avanzamento sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1° gennaio 1980 con l'anzianità di grado posseduta.

I tenenti colonnelli e i capitani mai valutati per l'avanzamento, nonché i maggiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono trasferiti nel ruolo normale unico alla data del 1° gennaio 1980, assumendo la anzianità assoluta di grado secondo le aliquote di ruolo indicate nella tabella B annessa alla presente legge. L'ordine di iscrizione nel ruolo normale unico degli ufficiali compresi nelle aliquote, cui deve essere attribuita la stessa anzianità di grado, è stabilito in base alle norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

I capitani, i tenenti colonnelli e i colonnelli che, alla data del 31 dicembre 1979, siano stati già valutati per l'avanzamento nonché quelli che siano stati esclusi per qualsiasi causa dalle aliquote di ruolo da valutare per l'avanzamento stesso sono trasferiti nel ruolo normale unico con l'anzianità posseduta e, comunque, con anzianità non posteriore al 30 dicembre 1970 se capitani, al 30 dicembre 1973 se tenenti colonnelli e al 30 dicembre 1976 se colonnelli.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I maggiori con anzianità anteriore al 1° gennaio 1977 sono trasferiti nel ruolo normale unico conservando l'anzianità di grado posseduta.

Nei casi di pari anzianità assoluta nei trasferimenti previsti dal primo, terzo e quarto comma del presente articolo, si applicano le norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, ai tenenti colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio mai valutati per l'avanzamento — che sono stati promossi al grado di tenente nel servizio permanente effettivo nello stesso anno solare e che hanno frequentato con successo il corso di stato maggiore e il corso superiore di stato maggiore in applicazione delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 1976, n. 192, sempre che non abbiano subito detrazioni di anzianità per effetto delle leggi vigenti — viene attribuita nel ruolo normale unico uguale anzianità assoluta nel grado, corrispondente a quella del tenente colonnello nella predetta condizione più anziano in ruolo. Detti tenenti colonnelli seguono nel ruolo normale unico, mantenendo le rispettive anzianità relative, l'ultimo tenente colonnello avente la medesima anzianità assoluta.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti dei maggiori del ruolo normale unico che si trovino nelle condizioni indicate nello stesso comma, all'atto della loro promozione al grado di tenente colonnello.

ART. 9.

In deroga a quanto stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero delle promozioni ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello da attribuire negli anni 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 e le aliquote di ufficiali da ammettere a prima valutazione in cia-

scuno degli stessi anni sono indicati nella tabella C annessa alla presente legge, fermo restando, per il grado di colonnello, il rispetto del numero massimo stabilito all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni.

Le promozioni a maggiore eccedenti il numero stabilito dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conferite in applicazione del precedente comma sono effettuate in soprannumero al volume organico del grado di maggiore e sono riassorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. È abrogato il quinto comma dell'articolo 19 della legge 2 dicembre 1975, n. 626.

Le promozioni ai gradi di tenente colonnello e di colonnello eccedenti il numero stabilito nella tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conferite in applicazione del primo comma sono effettuate in soprannumero al volume organico dei gradi di tenente colonnello e di colonnello e sono riassorbite con le vacanze che si verificheranno per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Fino al completo riassorbimento di dette eccedenze, un ugual numero di posti sono portati in riduzione al volume organico dei gradi di sottotenente e tenente del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

ART. 10.

Le aliquote di ruolo dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1980, già determinate sotto la data del 31 ottobre 1979, sono annullate.

Le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'anno 1980 sono determinate alla data del 1° gennaio dello stesso anno, in base a quanto disposto dal precedente articolo 9 e dopo che sia stato costituito il ruolo normale unico con le modalità indicate all'articolo 8.

Per l'anno 1980, le promozioni al grado superiore dei colonnelli dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono attribuite secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

La costituzione dei corrispondenti ruoli unici delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio dell'ausiliaria e della riserva ha luogo sotto la data del 1° gennaio 1980. Fino alla su citata scadenza gli attuali ruoli distinti per Arma conservano validità.

ART. 12.

La costituzione dei corrispondenti ruoli unici delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio del complemento e della riserva di complemento ha luogo sotto la data del 1° gennaio 1980.

I trasferimenti nel ruolo unico del complemento e della riserva di complemento saranno effettuati per tutti i gradi, esclusi i sottotenenti, secondo le norme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

I sottotenenti sono iscritti nel costituendo ruolo in base all'ordine di iscrizione nella graduatoria unica derivante dall'integrazione delle graduatorie finali determinate per ciascun corso allievi ufficiali di complemento.

ART. 13.

I ruoli degli ufficiali « a disposizione » costituiti in applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 12 novembre

1955, n. 1137, e successive modificazioni, per il ruolo unico dei generali e per i ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, alla data del 1° gennaio 1980 sono abrogati e sostituiti dal ruolo normale unico degli ufficiali « a disposizione » delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

I trasferimenti in detto ruolo degli ufficiali viene effettuato secondo le norme di cui agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

ART. 14.

In tutte le disposizioni legislative e regolamentari in cui si fa menzione del ruolo normale unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei ruoli normali delle predette Armi, tale menzione è da intendersi sostituita con quella di « ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ».

ART. 15.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 27 milioni per l'anno finanziario 1980, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA,
ARTIGLIERIA E GENIO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
Generale di Corpo di Armata	—	—	21	—	—
Generale di Divisione	scelta	1 anno di comando di divisione o di zona militare o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare per almeno 1 anno	34	5	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati
Generale di Brigata	scelta	—	86	12	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	—	436	27	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	1526	87	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	872	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia, squadrone e batteria o incarico equipollente	2451	218	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni di comando di plotone o sezione o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente	2179	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (f)	—	—	—

TARELLA B

MODALITÀ PER LA COSTITUZIONE DEL RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI E PER IL TRASFERIMENTO IN DETTO RUOLO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 1980

GRADO (1)	Numero degli ufficiali da trarre in ordine di anzianità dai ruoli normali delle Armi cui attribuire l'anzianità assoluta indicata nella colonna (6)				Anzianità assoluta di iscrizione nel ruolo normale unico (6)
	Fanteria (2)	Cavalleria (3)	Artiglieria (4)	Genio (5)	
Capitano	77	—	22	7	31 dicembre 1970
	97	9	62	28	31 dicembre 1971
	88	8	49	20	1° gennaio 1972
	71	1	41	12	1° gennaio 1973
	79	6	38	13	31 dicembre 1973
	72	7	29	15	1° gennaio 1974
	tutti i capitani in ruolo aventi anzianità non posteriore al 31 dicembre 1975				
Maggiore	143	5	83	60	1° gennaio 1977
	153	13	116	60	31 dicembre 1977
	tutti i rimanenti maggiori esistenti in ruolo alla data del 31 dicembre 1979				
Tenente colonnello	139	18	101	22	31 dicembre 1973
	122	16	106	51	31 dicembre 1974
	125	13	106	44	31 dicembre 1975
	126	14	105	38	31 dicembre 1976
	138	12	76	30	31 dicembre 1977
	143	6	80	36	1° gennaio 1978
	tutti i rimanenti tenenti colonnelli esistenti in ruolo alla data del 31 dicembre 1979				

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C

ALIQUOTE DI CAPITANI E TENENTI COLONNELLI DA AMMETTERE A PRIMA VALUTAZIONE NEGLI ANNI 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 E 1985 E NUMERO DELLE PROMOZIONI A MAGGIORE, TENENTE COLONNELLO E COLONNELLO DA ATTRIBUIRE IN CIASCUNO DEGLI STESSI ANNI NEL RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

ANNO	Capitano		Maggiore	Tenente Colonnello	
	Aliquota in 1 ^a valutazione	Numero delle promozioni a maggiore	Numero delle promozioni a tenente colonnello	Aliquota in 1 ^a valutazione	Numero delle promozioni a colonnello
1980	302	298	291		100
1981	165	163	342	1/7 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori che all'atto della determinazione della aliquota siano stati giudicati idonei ed iscritti in quadro	100
1982		130	224		100
1983	1/14 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo	130	148		100
1984		130	150		100
1985		130	163		100